



CITTA di MAGENTA

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**191
27/09/2018**

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Premesso che la deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 2578/14 “Attuazione del Piano Regionale per la qualità dell’aria. Nuove misure in ordine alla circolazione dei veicoli più inquinanti a decorrere dal mese di ottobre 2015” dispone, nel periodo 15 ottobre/15 aprile, il fermo della circolazione nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dei veicoli “Euro 0” a benzina o diesel, “Euro 1” diesel ed “Euro 2” diesel; ai territori dei Comuni appartenenti alla “Fascia 1” e alla “Fascia 2” all’intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l’esclusione delle autostrade, delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita con DGR n.19709/04, e dei rispettivi tratti di collegamento

Atteso che con delibera di Giunta regionale n. 7095 del 18 settembre 2017 è stato stabilito che le limitazioni disposte con le delibere di Giunta regionale n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14 siano applicate secondo una nuova articolazione temporale nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo dell’anno successivo, con inizio dal prossimo 1 ottobre 2018.

Considerato che:

- con DGR 449 del 02.08.2018 è stato approvato l’aggiornamento del Piano regionale degli Interventi per la Qualità dell’Aria (PRIA) che in particolare comprende le “Modalità di limitazione della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli più inquinanti in attuazione del Piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA 2018) e dell’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano del giugno 2017 (art. 2, lettera a)” (allegato 2 al Documento di aggiornamento del Piano);
- le nuove modalità prevedono:
 - che le limitazioni già vigenti, disposte con D.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14 sono applicate secondo la nuova articolazione temporale individuata dal presente provvedimento nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo dell’anno successivo, con inizio dal 1 ottobre 2018;
 - il fermo della circolazione, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo dell’anno successivo, con inizio dal 1 ottobre 2018, per i veicoli Euro 3 diesel nelle aree urbane dei Comuni appartenenti alla fascia 1 e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14.
 - estensione a partire dal 1 aprile 2019 delle limitazioni vigenti disposte con d.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14 inerenti i veicoli “Euro 0” a benzina o diesel, “Euro 1” diesel ed “Euro 2” diesel a tutto l’anno con le stesse modalità ivi previste. Tali limitazioni si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7,30 alle 19,30, in fascia 1 e 2 del territorio regionale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Dato atto che:

- le maggiori fonti di emissioni del PM10 sono il Traffico veicolare e gli impianti di riscaldamento, che concorrono, con le loro emissioni, a determinare gli episodi di superamento dei valori limite dalle normative vigenti in materia di qualità dell'aria;
- che nel territorio comunale di Magenta, appartenente alla zona climatica E, come definita dal DPR n. 412 del 26.08.1993 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge n. 10 del 09.01.1991", e s.m.i., l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:

Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

Ritenuto pertanto opportuno in considerazione degli elevati valori di Materiale Particolato (PM10) che si registrano normalmente durante la stagione invernale e delle condizioni meteorologiche tipiche della stagione invernale che ne favoriscono l'accumulo, di diminuire di 1 grado centigrado, da 20° a 19°, con 2 gradi di tolleranza, la temperatura dell'aria degli edifici, così come definito dal DPR n. 412 del 26.08.1993;

Dato atto che il fermo della circolazione **si applicherà a partire dal 01.10.2018** con le modalità previste nella citata DGR n. 2578/14 e dalla DGR n. 7095 del 18.09.2017 **con l'estensione a tutto l'anno** introdotta dalla DGR 449 del 02.08.2018 e che, in caso di mancato rispetto della circolazione, i soggetti che svolgono servizi di polizia stradale procederanno all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 27, comma 11 della LR 24/2006;

Visto il D.P.R. n. 74 del 16.04.2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192" che all'art. 5 comma 1 prevede che i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, assicurando l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati;

Vista la DGR 3965 del 31.07.2015 che al paragrafo 8 dell'allegato ribadisce quanto previsto dalle norme nazionali in merito al funzionamento degli impianti termici;

Visti gli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la Legge regionale 11.12.2006 n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1) ai sensi delle DGR della Lombardia n. 2578/14, n. 7095/17 e n. 449 del 02.08.2018,

- il fermo della circolazione **dal 1 ottobre 2018 fino al 31 marzo 2019**, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7,30 alle 19,30, degli autoveicoli di classe "Euro 0 benzina o diesel", "Euro 1 diesel" e "Euro 2 diesel";
- il fermo della circolazione a partire **dal 1 aprile 2019** nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7,30 alle 19,30, **dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno**, degli autoveicoli di classe "Euro 0" a benzina o diesel, "Euro 1" diesel ed "Euro 2" diesel;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il fermo della circolazione si applicherà con le medesime modalità previste nelle citate DGR della Lombardia.

Il fermo della circolazione si applica all'intera rete stradale ricadente nel territorio del Comune con l'esclusione delle autostrade, delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita con DGR n.19709/04, e dei rispettivi tratti di collegamento.

Sono esclusi e derogati dalla limitazione della circolazione i veicoli già esclusi e derogati dall'allegato 1 alla DGR 2578/14 e dall'allegato 2 al Documento di aggiornamento del PRIA approvato con DGR 449/18.

2) Ai sensi del DPR 74/2013, di diminuire di 1 grado centigrado, da 20° a 19°, con 2 gradi di tolleranza, la temperatura dell'aria degli edifici, così come definito dal DPR n. 412 del 26.08.1993, ad esclusione degli edifici rientranti nelle categorie:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti a scuole materne o asili nido;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
 - b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

La presente disposizione rimarrà in vigore fino a revoca ovvero fino all'assestamento delle condizioni meteorologiche.

In caso di mancato rispetto del fermo della circolazione, i soggetti che svolgono servizi di polizia stradale procederanno all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla vigente normativa.

La presente ordinanza entrerà in vigore a decorrere dal 01.10.2018.

Della presente ordinanza viene data la più ampia comunicazione alla cittadinanza (sito internet, comunicati stampa, cartellonistica);

Il Corpo di Polizia Locale unitamente alle altre forze di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni, ciascuno per i propri aspetti di competenza.

Ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale n. 24/06 l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Sindaco
Chiara Calati / INFOCERT SPA